

Pianificazione fiscale internazionale:
opportunità e rischi connessi alla
gestione di imprese multinazionali.

Analisi comparata dei modelli di
investimento e problematiche
connesse ai gruppi multinazionali.

Brescia, 03 dicembre 2015

NOVITA' FISCALI: IL D.LGS. 147/2015

Genesi della norma

Legge delega n. 23 del 11.03.2014



Schema di Decreto e Relazione illustrativa
tecnica del 16.04.2015 h. 15.45



Osservazioni delle Commissioni Parlamentari

Genesi della norma

Trasmissione del testo modificato dal
Governo in data 21.07.2015



Esito finale del documento delle
Commissioni Parlamentari: favorevole
con osservazioni 31.07.2015



Approvazione in Consiglio dei Ministri
il 06.08.2015

Genesi della norma

Firma del Presidente della Repubblica il
14.09.2015



GU Serie Generale n.220 del 22.09.2015



Entrata in vigore: dal 07.10.2015 e per
ogni singolo provvedimento sulla base
del dispositivo puntuale.

La legge delega

Art. 1 - Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura.

Art. 12 - Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta .

Art. 1

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonche' del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattivita' delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

Art. 12

Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

Art. 12

b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;

Art. 12

e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

Relazione Tecnica

Obiettivo indicato nella Relazione Tecnica

«rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane e straniere, che intendono operare in Italia.»

Principi di riferimento

Legge delega, Diritto dell'Unione, Corte di Giustizia e Linee Guida OCSE

Relazione Tecnica

Interventi contenuti nel decreto

- Creare un contesto di certezza normativa eliminando lacune interne
- Ridurre adempimenti e oneri per i contribuenti
- Adeguare la norma interna alle pronuncia della Corte di Giustizia
- Eliminare le distorsioni interne

Struttura del decreto

Art. 1 - Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale

Art. 2 - Interpello sui nuovi investimenti

Art. 3 - Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Art. 4 - Interessi passivi

Art. 5 - Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale

Art. 6 - Consolidato nazionale

Struttura del decreto

Art. 7 - Stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti

Art. 8 - Disciplina delle controllate e delle
collegate estere

Art. 9 - Spese di rappresentanza

Art. 10 - Liste dei Paesi che consentono un
adeguato scambio di informazioni e
coordinamento black list

Art. 11 - Sospensione della riscossione della
tassazione in caso di trasferimento all'estero

Struttura del decreto

Art. 12 - Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato

Art. 13 - Perdite su crediti

Art. 14 - Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

Art. 15 - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Art. 16 - Regime speciale per lavoratori impatriati

Art. 17 - Disposizione finanziaria

PIANIFICAZIONE O SCELTA DEL MIGLIOR DRIVER

PIANIFICAZIONE FISCALE

DEFINIRE L'OGGETTO = ANALISI
FATTUALE

VALUTARE LE VARIABILI =
CONFRONTO

INDIVIDUARE LO STRUMENTO
D'INTERVENTO = PIANIFICARE

GESTIONE DELL'EMERGENZA



DRIVERS DI INVESTIMENTO

UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA

FISSITA'

NO BUSINESS

NO SOGGETTO
GIURIDICO NE'
FISCALE

STABILE
ORGANIZZAZIONE

FISSITA'

BUSINESS

SOGGETTO
SOLO FISCALE

CONTROLLATA/
SOCIETA' ESTERA

FISSITA'

BUSINESS

SOGGETTO SIA
GIURIDICO CHE
FISCALE

DRIVERS DI INVESTIMENTO

CONSORZIO

FISSITA'

BUSINESS?

SOGGETTO
GIURIDICO E
FISCALE (DIPENDE)

RETI D'IMPRESA

FISSITA'

BUSINESS?

A VOLTE
SOGGETTO
FISCALE

ACCORDI CONTRATTUALI

FISSITA'

BUSINESS?

A VOLTE
SOGGETTO
FISCALE

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA = R.O.

DEFINIZIONE DIRETTE IRES

È UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CIO' CHE NON E' UNA STABILE ORGANIZZAZIONE PER MANCANZA DELLO «SCOPO DI LUCRO»

Non vi è una definizione POSITIVA, ma una **Negativ List** nell'art. 5 par. 4 del Modello OCSE

4. ESCLUSIONI:

- *...ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna merci appartenenti all'impresa; ...*
- *... ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa*
- *... ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;*
- *... è utilizzata ai soli fini di esercitare, per l'impresa, **ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;***

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA = R.O.

DEFINIZIONE AI FINI IVA

NESSUNA DEFINIZIONE POSITIVA

L'ART. 11, co. 3, REG. 282/2011 riporta:

«Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.»

A contrario si deduce che un R.O. può avere una identificazione IVA passiva finalizzata alla ricezione delle fatture passive, e per l'eventuale emissione di fatture non correlate al business (es. vendita di beni strumentali).

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA = R.O.

CARATTERISTICHE

FISSITA' SPAZIO/TEMPORALE

ASSENZA BUSINESS/ATTIVITA' AUSILIARIA

ASSENZA DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA

MINIMA SOGGETTIVITA' FISCALE

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA = R.O.

CASI DI FREQUENTE UTILIZZO

SISTEMA BANCARIO ED ASSICURATIVO

ATTIVITA' PREPARATORIE ED AUSILIARIE

STABILE ORGANIZZAZIONE

DEFINIZIONE DI S.O.

- Ai fini Imposte Dirette
Art. 5 Modello Ocse
Art. 162 TUIR
- Ai fini IVA
art. 11 Reg. 282/2011

S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

1. Definizione dei 3 criteri **FISSITA' NEL LUOGO E NEL TEMPO E NECESSITA' DEL PERSEGUIMENTO DEL BUSINESS**
2. **Positive List** (Elenco) non chiusa Con Presunzione Relativa di S.O.
3. Definizione di **Cantiere S.O.**
4. **Negative List** (Elenco) caratterizzato dall'assenza di Business
5. Definizione di **S.O. Personale**: l'agente dipendente
6. Definizione di **non S.O. Personale**: l'agente indipendente
7. **Società partecipate esclusione** della presunzione di S.O.

S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

DEFINIZIONE GENERALE

ART. 5 MODELLO OCSE:

1... La **‘stabile organizzazione’** designa una **sede fissa** di affari per **mezzo della quale** l’impresa **esercita** in tutto o in parte la sua **attività**.

S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

2. ... elenco:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio è considerato “stabile organizzazione” se la sua durata **oltrepassa i dodici mesi**

S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

4. ESCLUSIONI:

- *...ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna merci appartenenti all'impresa; ...*
- *... ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa*
- *... ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;*
- *... è utilizzata ai soli fini di esercitare, per l'impresa, **ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;***

S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

5.... una persona – **diversa** da un agente che goda di uno status **indipendente**, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa,
....

S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione ... eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

*7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell'altro Stato contraente ... che svolga la propria attività in questo altro Stato ... non costituisce, di per sé, **motivo sufficiente** per far considerare una qualsiasi delle società una stabile organizzazione dell'altra.*

S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

art. 162 TUIR

1: definizione

2: positive list = aggiunto anche il fondo del mare, il sottosuolo e le risorse naturali

3: cantiere = regola generale 3 mesi

4: negative list

5: e-commerce: no siti; sì server se attività operativa, disponibilità del soggetto e fissato in Italia; sì provider se gestisce il server e/o è agente dipendente dell'impresa

S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

art. 162 TUIR - segue

6: agente dipendente

7: agente indipendente

8: presunzione di non stabile per le
controllate; aggiunta del
raccomandatario marittimo

S.O. AI FINI IMPOSTE DIRETTE

ART. 169 TUIR

NORMA DI CHIUSURA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

Le disposizioni del presente testo unico si applicano, **se piu' favorevoli al contribuente**, anche in **DEROGA** agli accordi internazionali contro la doppia imposizione

S.O. AI FINI IMPOSTE IVA

Articolo 11 Reg. 282/2011

- 1. ... «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede ... caratterizzata da un grado **sufficiente** di **permanenza** e una struttura idonea in termini di **mezzi umani e tecnici** atti a consentirle di **ricevere e di utilizzare** i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.
- 3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.

S.O. AI FINI IMPOSTE IVA

Articolo 53-54 Reg. 282/2011

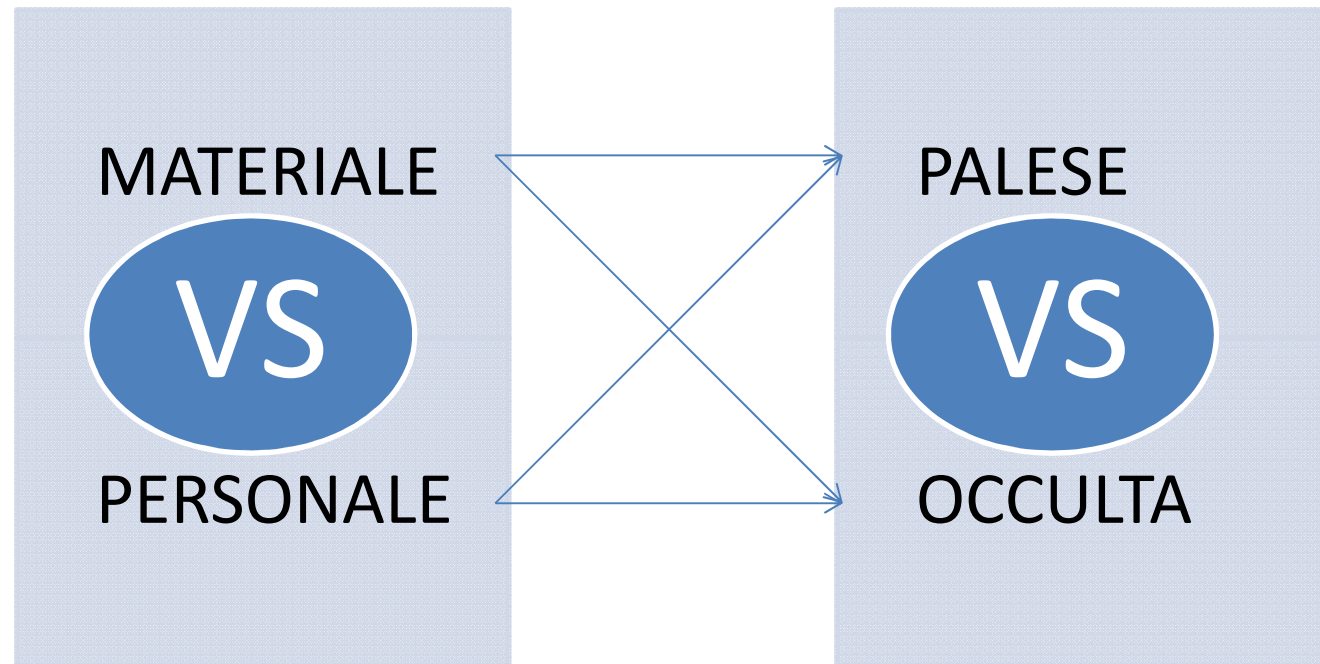
La S.O. è soggetto passivo d'imposta per tutte le operazioni che si riferiscono al business

Partecipazione diretta della s.o. affinché la stessa sia considerata soggetto passivo.

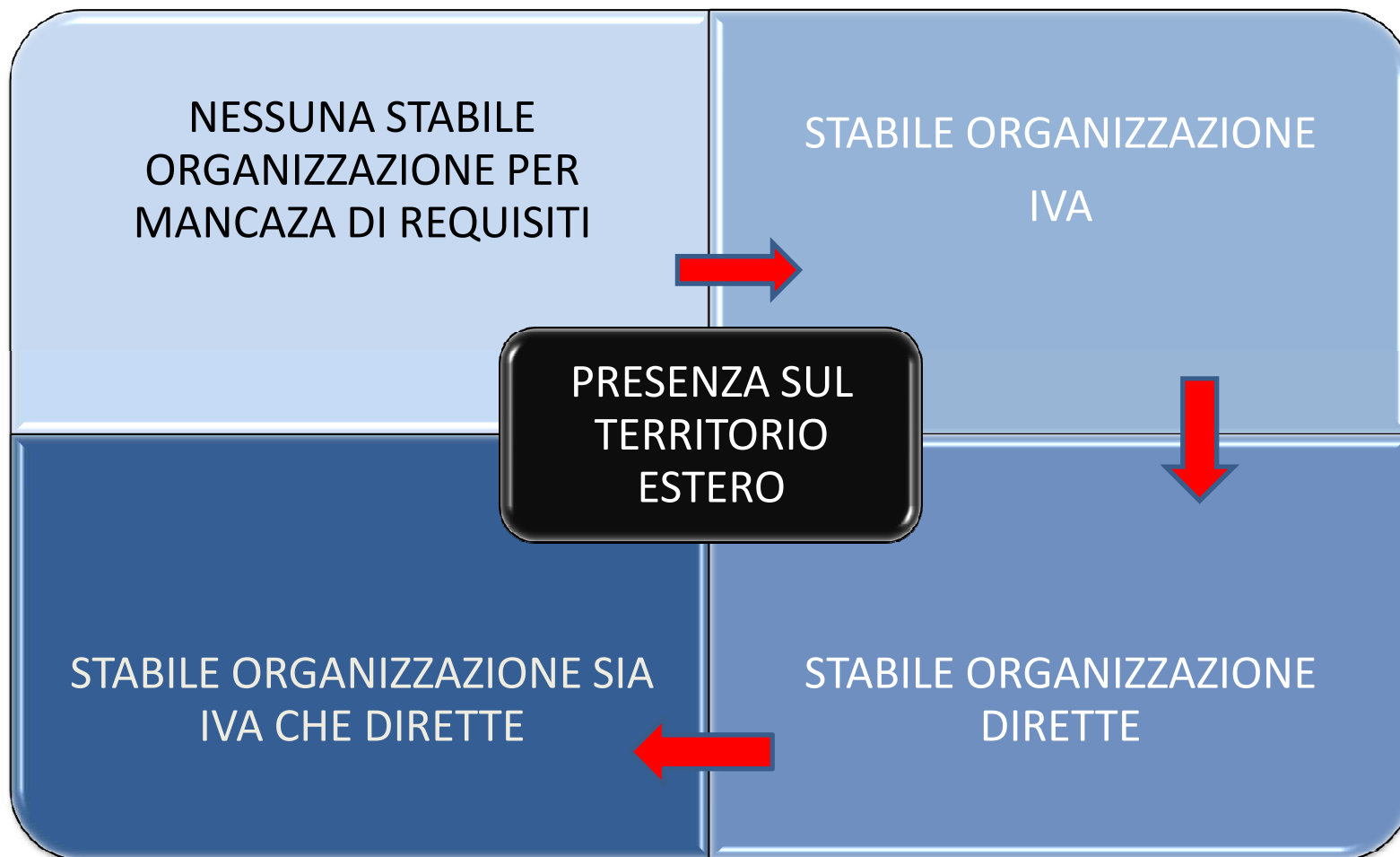
Se la fattura viene emessa dalla S.O. presunzione relativa di coinvolgimento.

Il supporto amministrativo non è partecipazione attiva, quindi non la qualifica come soggetto passivo

TIPOLOGIE DI S.O.



TIPOLOGIA DI S.O.



STABILE ORGANIZZAZIONE

CARATTERISTICHE

FISSITA' SPAZIO/TEMPORALE

BUSINESS

SOGGETTIVITA' FISCALE

NO SOGGETTIVITA' GIURIDICA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA S.O.

ART. 7 Mod. Ocse

- Tassazione degli utili prodotti **soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.**
- Principio di separazione tra i soggetti fiscali: **gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe, in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui costituisce stabile organizzazione. (principio arm's lenght)**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA S.O.

ART. 7 Mod. Ocse

Sono ammesse anche le “spese generali” imputabili alla S.O. anche su base di ripartizione (T.P. dei costi direzionali)

Applicabilità di metodi di ripartizione dei costi generali sulla base dei profitti

Mantenimento di eventuali categorie reddituali autonome

Doppia Imposizione diretta



Il risultato della S.O. è tassato nel paese in cui è prodotto (art. 7 Mod. Ocse)

Il risultato della S.O. è tassato nel reddito «consolidato» di casa madre

Doppia Imposizione diretta

Le norme convenzionali, assorbite poi anche nel diritto interno servono per prevenire ed evitare la doppia imposizione, quindi viene introdotto uno strumento che è noto come

CREDITO D'IMPOSTA

ART. 165 TUIR E

ART. 23/B MOD. OCSE

Novità in materia di S.O.

Le norme contenute nel decreto 147/2015 si rivolgono sia alle Stabili Organizzazioni di imprese italiane all'estero che a Stabili di Imprese estere in Italia.

Nel primo caso viene affiancato un regime opzionale (art. 14) al regime ordinario, nel secondo caso (art. 7) muta l'attuale regime.

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

Normativa vigente e che non viene modificata

Art. 162

Art. 165

Definizione di
S.O.

Sistema del
Credito d'imposta

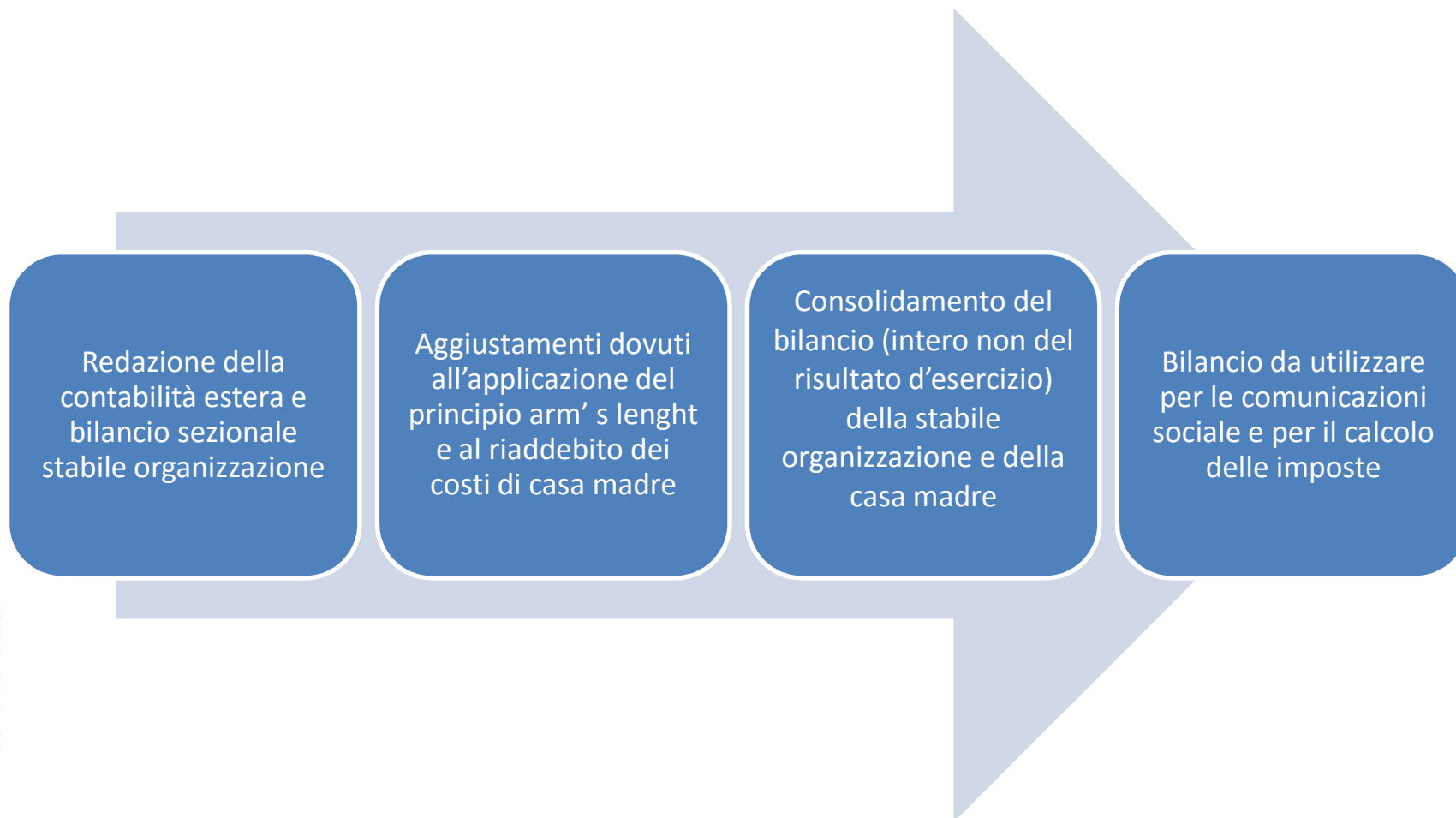
S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

Normativa introdotta

Art. 168-ter

Branch exemption

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE



S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

Bilancio
«consolidato» della
casa madre

Applicazione delle
norme tributarie
nazionali ai singoli
componenti
positivi e negativi

Imposte dovute
dalla casa madre

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

Art. 165: il sistema del credito d'imposta

Sistema del credito d'imposta: imposte pagate a titolo **definitivo** su tali redditi confluiti in tassazione con limitazione del credito alla quota d'imposta corrispondente agli stessi.

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

Art. 165 TUIR

Circ. n. 50/E del 2002

Circ. n. 9/E del 2015

Principio di competenza e non di cassa (per le S.O. Principio di competenza allargato sempre opzionale per il resto dei contribuenti con il d.lgs. 147/2015)

Calcolo separato per ogni stato di stabilimento

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

L'art. 14 dello decreto internazionalizzazione introduce il nuovo art. 168-ter TUIR

BRANCH EXEMPTION

Il contribuente potrà NON tassare in Italia i redditi provenienti dalla Branch

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

Nuovo art. 168-ter:

«Un'impresa residente nel territorio dello Stato può **OPTARE** per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a **TUTTE** le proprie stabili organizzazione all'estero.

L'opzione è **IRREVOCABILE** ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

L'esenzione sarà quindi opzionale ma in maniera irrevocabile: la scelta andrà fatta in sede di prima costituzione della prima branch e porterà con sé tutte le altre.

Unica ipotesi in cui la branch sarà sempre esclusa da questo regime è la branch cfc priva di interpello.

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

Per tutte le situazioni oggi esistenti e già in essere sarà possibile esercitare l'opzione dell'esenzione può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma.

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

Clausola di salvaguardia in caso di perdite pregresse: in caso di perdite della stabile confluite nel reddito della casa madre nel quinquennio precedente l'esenzione sarà efficace solo dopo il recupero a tassazione dei redditi successivi delle stabili sino a concorrenza di tali perdite e con lo scomputo delle eventuali eccedenze di credito d'imposta estero

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

Clausola di salvaguardia in caso di cessioni di stabili infragruppo: Le disposizioni relative al recupero delle perdite fiscali pregresse si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'esenzione.

L'impresa cedente deve indicare nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

Obblighi dichiarativi:

In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.

S.O. DI IMPRESA RESIDENTE

Interpello e compliance:

È previsto l'interpello da Statuto del Contribuente in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore.

Sarà reso disponibile a titolo esemplificativo sul sito dell'Agenzia Entrate un elenco di fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni con periodica revisione.

S.O. DI IMPRESA ESTERA

Normativa vigente
e modificata

Art.
151

Reddito
complessivo

Art.
152

Determinazio
ne del
reddito
complessivo

Art.
153

Reddito
complessivo

S.O. DI IMPRESA ESTERA

Normativa abrogata

Art. 154

Determinazione del reddito complessivo
(per enti non commerciali non residenti)

S.O. DI IMPRESA ESTERA

L'art. 7 dello decreto internazionalizzazione
introduce il nuovo art. 152 TUIR

TASSAZIONE SECONDO I PRINCIPI OCSE

**La S.O. non attirerà i redditi della Casa
Madre in Italia. Apposito C.E. e Fondo
di Dotazione**

S.O. DI IMPRESA ESTERA

Nuovo art. 152 TUIR

«Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale...»

S.O. DI IMPRESA ESTERA

Nuovo art. 152 TUIR - segue

«...la stabile organizzazione si considera **entità separata e indipendente**, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibili è determinato in piena conformità **ai criteri definiti in sede OCSE**, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.»

Conclusioni – modifiche introdotte

- Sopravvivenza del sistema del credito d'imposta
- Esenzione dal reddito della casa madre del reddito della branch
- Opzione irrevocabile e ricadente su tutte le stabili
- Clausole di salvaguardia
- Indicazione comunque del reddito in dichiarazione
- Fine del principio di attrattività della stabile organizzazione

CONTROLLATA ESTERA

DEFINIZIONE DI C.F.C.

- Ai fini Imposte Dirette

Art. 167 TUIR

Art. 168 TUIR

- Ai fini IVA

E' una società di diritto estero non rileva

C.F.C. ASPETTI OPERATIVI INTERNI

Tassazione per “**trasparenza**” in capo al soggetto controllante/collegato residente nel territorio dello Stato del reddito prodotto dalla controllata/collegata estera;

*No tassazione per trasparenza se il socio residente dimostra, mediante **interpello FACOLTATIVO**, la sussistenza di una delle «**esimenti**» previste dal legislatore*

C.F.C. ASPETTI OPERATIVI INTERNI

Prima Esimente

la società non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel [mercato dello] Stato o territorio in cui ha sede [di insediamento] [art. 167, comma 5, lett. a) del Tuir]; ovvero

Seconda esimente

dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori black list [art. 167, comma 5, lett. b) del Tuir]

Prima Esimente Rafforzata

*la società ritrae i propri proventi per oltre il 50% dalle c.d. «**passive income**» [art. 167, comma 5-bis del Tuir]*

C.F.C. ASPETTI OPERATIVI INTERNI

Effetti delle esimenti

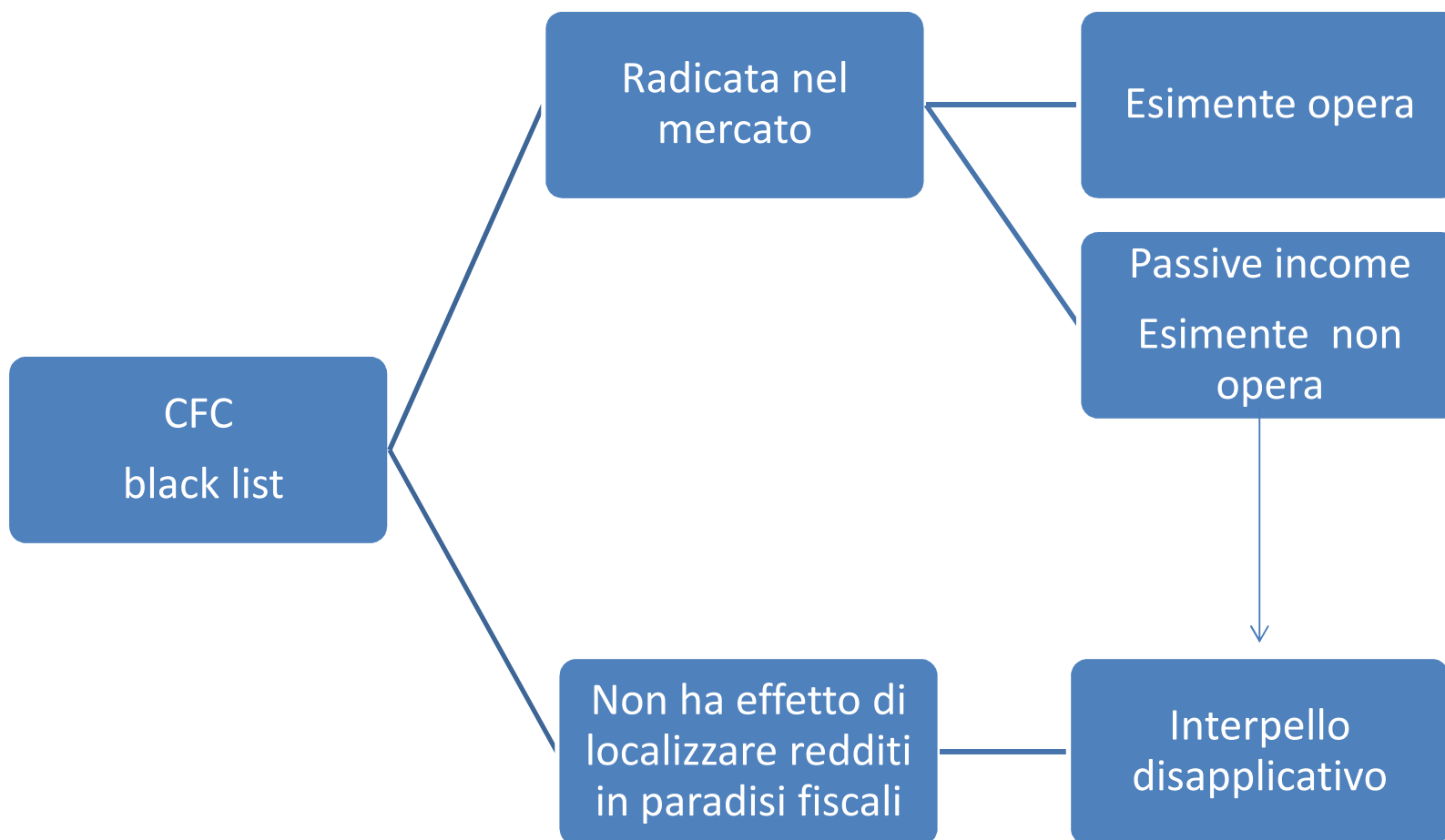
Entrambe: esclusione dall'imputazione del reddito in capo al soggetto residente.

Prima: ha effetti sull'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata.

Seconda: rende inapplicabile il regime di imputazione e la disapplicazione della tassazione integrale del dividendo.

C.F.C. ASPETTI OPERATIVI INTERNI

Effetti delle esimenti



CONTROLLATA ESTERA

L'applicazione della CFC *rule* è estesa a controllate localizzate in Stati o territori non **black list** al ricorrere – congiunto - delle seguenti condizioni:

- sono assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia **TAX RATE TEST**
(semplificato con il d.lgs. 147/2015)
- hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% passive income **PASSIVE INCOME TEST**

C.F.C - INTERPELLO

Art. 167, commi 5 e 8-ter, Tuir

Attraverso l'istanza di interpello CFC il soggetto residente dimostra **FACOLTATIVO**, fornendo le informazioni necessarie ed allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti al fine di ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera.

Il parere reso **non è vincolante** per il contribuente.

C.F.C – Nuovi adempimenti

In caso di assenza di interpello o di interpello negativo il contribuente deve indicare in dichiarazione dei redditi i redditi potenzialmente CFC.

In caso di omissione scatta una sanzione formale del 10% del provento non indicato con un min. di 1.000€ e un massimo di 50.000€, applicata anche in caso di dimostrazione delle esimenti in corso di verifica o di contenzioso.

C.F.C – Novità in fase di verifica

In caso di assenza di interpello in fase di verifica l'AdE deve concedere al contribuente 90 giorni per dimostrare la sussistenza delle esimenti invocate.

In caso di disconoscimento l'accertamento deve essere debitamente motivato sul punto pena la nullità dello stesso.

IL GRUPPO E IL SISTEMA DELLE HOLDING

Il gruppo e il sistema delle holding

Gruppo di imprese vs holding:

un **gruppo di imprese** (o gruppo societario) è un insieme di imprese direttamente collegate tra loro sul piano finanziario ed organizzativo. Tale concetto, va specificato, si integra in qualche modo con quello di **Holding**, dal momento in cui un gruppo è un insieme di società con a capo una holding finanziaria, che è una società essa stessa, con oggetto sociale l'assunzione di partecipazioni.

Il gruppo e il sistema delle holding

La holding pura:

la holding è una società finanziaria che, sulla base di rapporti di partecipazione azionaria, esercita la funzione di direzione e definizione delle scelte strategiche delle imprese partecipate assumendo il ruolo di capogruppo.

La **holding pura** si limita a svolgere , nei confronti delle società del gruppo, un'azione di coordinamento e di controllo delle attività strategiche e operative da esse svolte.

Il suo oggetto sociale è la gestione di partecipazioni

Il gruppo e il sistema delle holding

La holding mista:

quando la holding, oltre a detenere il controllo delle altre società, svolge direttamente anche attività operative come la produzione di beni o l'erogazione di servizi è definita mista.

Il gruppo e il sistema delle holding

La società operativa partecipante: si definisce società partecipante quella società che detiene azioni o quote partecipative di un'altra società, la partecipata, in quantità tale da esercitare un'influenza dominante sulla gestione operativa e strategica della stessa (superiore al 50%).

In tali società la partecipazione è di tipo strategico, ma assolutamente non fa parte dell'attività tipica

IL CONTROLLO E LA DIREZIONE E COORDINAMENTO

Controllo, Direzione e Coordinamento

Art. 2359 c.c.: controllo

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;**
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;**
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.**

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Controllo, Direzione e Coordinamento

Art. 2497 direzione e controllo di società:

Responsabilità: Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi societari vigenti, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci e dei creditori sociali delle suddette società.

Controllo, Direzione e Coordinamento

Pubblicità: La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza. In caso di omissione di tali informazioni i soci amministratori sono responsabili in solido delle conseguenze.

La società, inoltre, deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Controllo, Direzione e Coordinamento

Motivazione delle decisioni: Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, devono essere analiticamente motivate.

Diritto di recesso: Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

- quando a favore del socio sia stata pronunciata condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento;
- quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale;
- all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento non si tratti di una società regolarmente quotata in mercati azionari o non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto;

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL GRUPPO

Problematiche connesse alla gestione del gruppo

1. Passaggi di quote (cessione di partecipazioni);
2. Passaggi di beni, servizi, personale;
3. Finanziamenti e riconoscimento di interessi, anche impliciti;
4. Concessioni in uso di beni materiali ed immateriali (noleggi oltre le royalties);
5. Distribuzione di dividendi (anche sotto forma di strumenti non azionari);
6. Operazioni straordinarie e trasferimento di residenza fiscale (intra UE o extra).

CESSIONI DI QUOTE

Problematiche connesse alla gestione del gruppo

Le problematiche connesse alla gestione del gruppo, dal punto di vista dell' **imposizione fiscale** , influiscono notevolmente sugli esiti aziendali e sulle politiche di coordinamento strategico ed operativo dell'organizzazione. Per tale motivo è necessario porre in evidenza il contenuto normativo che regola l'imposizione dei gruppi societari e che prende il nome di «**Participation exemption**» (PEX).

Problematiche connesse alla gestione del gruppo

La participation exemption è il criterio utilizzato nel nostro ordinamento per coordinare la tassazione delle società con quelle dei soci, nell'intento di evitare una doppia tassazione della medesima capacità economica.

Nell'ambito del reddito d'impresa, infatti, la cessione di partecipazioni in società di capitali genera plusvalenze imponibili che, a determinate condizioni, possono fruire di un regime agevolativo di parziale non imposizione denominato appunto PEX.

Problematiche connesse alla gestione del gruppo

Le modifiche apportate in tema di dividendi e participation exemption dal D.lgs. 147 del 14/09/2015 sono analoghe e hanno lo scopo di riconoscere:

- a) il credito per le imposte pagate dalla società BL nel caso sia applicabile la prima esimente CFC;
- b) di limitare la tassazione integrale in caso di partecipazioni non di controllo in società WL che partecipano BL.
- c) inserire obblighi dichiarativi dei proventi potenziali in caso di mancato interpello o di interpello negativo

TRANSFER PRICING POLICY

DEFINIZIONE DI TRANSFER PRICING

Il T.P. è lo strumento con cui si valutano le transazioni intragruppo, esiste infatti anche il T.P. interno.

A livello internazionale ha lo scopo di valutare se il prezzo praticato in una transazione crossborder abbia rispettato le regole del mercato o abbia «spostato» base imponibile

TRANSFER PRICING

METODI DI CALCOLO

Il principio generale che regola il calcolo è

AT ARM'S LENGTH = LIBERA CONCORRENZA

LE OPERAZIONI TRA PARTI CORRELATE
DEVO AVVENIRE CON GLI STESSI VALORI
CHE TRA PARTI INDIPENDENTI

DEFINIZIONE DI TRANSFER PRICING

- Ai fini Imposte Dirette

Art. 110, comma 7, T.u.i.r.

Art. 9, comma 3, T.u.i.r.

Art. 9 modello di convenzione OCSE

Art. 1 co. 281-284 L. 143/2013 (Irap)

TRANSFER PRICING

METODI DI CALCOLO - TRADIZIONALE

– basato sulla transazione

- **Confronto di prezzo** (CUP: confronto con transazioni interne od esterne analoghe)
- **Prezzo di rivendita** (resale price method: margine di utile lordo dell'acquirente)
- **Costo maggiorato** (cost plus method: costo di produzione aumento del margine di utile lordo del venditore)

TRANSFER PRICING

METODI DI CALCOLO - REDDITUALI –

basato sul profitto

- **Comparazione dei margini di utile (TNMM)**
- **Ripartizione degli utili netti** (profit split method)

TRANSFER PRICING

METODI DI CALCOLO - gerarchia

Nel diritto interno con l'art. 9 co. 2 TUIR si definisce come metodo base il CUP

Le Linee Guida OCSE 2010: metodo che più risponde al dato fattuale, in caso di medesima efficacia si privilegiano i tradizionali

Impostazione confermata anche dal Provv. 29/09/2010 A.d.E. che rinvia alle Linee guida OCSE

TRANSFER PRICING

OGGETTO DELLA TRANSAZIONE

- BENI MERCE
- SERVIZI INFRAGRUPPO
- INTERESSI
- ROYALTIES
- ACCORDI DI RIPARTIZIONE COSTI

TRANSFER PRICING DOCUMENTAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 26 D.L. 78/2010
- Provvedimento A.E. del 29/9/2010
- Circolare 58/2010

TRANSFER PRICING DOCUMENTAZIONE

MASTER FILE: RACCOGLIE L'INTERA STRUTTURA DEL GRUPPO E TUTTE LE OPERAZIONI CROSSBORDER (E' COMUNE PER TUTTE LE SOCIETA')

COUNTRY FILE: RACCOGLIE LE INFORMAZIONI SUDDIVISE PER NAZIONE E PER OPERAZIONI TRA I DUE STATI (E' SPECIFICO PER STATO)

TRANSFER PRICING

PROFILO SANZIONATORIO

Il rischio è connaturato al disconoscimento di costi o all'imputazione di ricavi.

La predisposizione e comunicazione dell'esistenza della documentazione (Master file e Country file) è un'esimente per il regime sanzionatorio (anche in ambito penale per il dolo specifico)

GESTIONE DEI DIVIDENDI/INTERESSI/ ROYALTIES

DIVIDENDI

-**DIVIDENDI “IN USCITA”**: DA un soggetto residente in Italia (Stato fonte) AD un soggetto non residente (Stato del percettore);

-**DIVIDENDI “IN ENTRATA”**: DA un da un soggetto non residente (Stato fonte) AD un soggetto residente in Italia (Stato del percettore);

-**DIVIDENDI “COMUNITARI”** (Dir 90/435/CEE): DA società “FIGLIA” residente nell’unione europea A società “MADRE” residente nell’unione europea (con partecipazione $\geq 10\%$)

DIVIDENDI

FONTI NORMATIVE:

- NORME INTERNE

- . Stato della fonte
- . Stato della residenza

- NORME CONVENZIONALI

- . Art. 10 e art. 23 Convenzioni OCSE

- NORME COMUNITARIE

- . Recepite nello Stato della fonte
- . Recepite nello Stato della residenza

DIVIDENDI

DISCIPLINA APPLICABILE:

- Dividendi “Madre-figlia”: Direttiva o regime convenzionale più favorevole se più favorevole (art. 27 bis, DPR 600/1973)
- Dividendi “in entrata” e “in uscita”:
Convenzione + Norme interne

DIVIDENDI

NORME COMUNITARIE:

La direttiva madre-figlia:

La Direttiva 90/435/CEE, trasfusa nella n. 2011/96/UE, e da ultimo aggiornata con al Dir. 2014/86/UE, meglio nota come Direttiva Madre–Figlia, concerne il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Tale direttiva consente l'eliminazione delle withholding.

DIVIDENDI

In sostanza, la norma ha per oggetto l'erogazione di dividendi da e verso società residenti all'interno dell'UE.

Affinché trovi applicazione la Direttiva Madre–Figlia è necessario che vengano rispettati i criteri sanciti dall' articolo 2 e 3 della Direttiva

DIVIDENDI

	REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MADRE-FIGLIA
1	Le società rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A, della Direttiva 2011/96/UE.
2	La società madre detiene una partecipazione diretta non inferiore al 10 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili.
3	Le società risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea.
4	Sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato della predetta direttiva.
5	La partecipazione è detenuta ininterrottamente per almeno due anni

DIVIDENDI

Al verificarsi delle suddette condizioni, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva Madre-Figlia hanno il diritto di chiedere all'amministrazione il **rimborso della ritenuta** eventualmente operata dalla società che effettua la distribuzione (comma 1), o, in alternativa, possono chiedere direttamente alla società figlia la **non applicazione della ritenuta** alla fonte sugli utili distribuiti (comma 3).

DIVIDENDI

NORME CONVENZIONALI

Qualora fosse impossibile applicare la Direttiva Madre Figlia in ambito comunitario (o la stessa fosse penalizzante), in luogo della tassazione prevista dalla normativa interna, potranno trovare applicazione le **convenzioni contro le doppie imposizioni** che prevalgono sulla norma interna

DIVIDENDI

La disciplina dei dividendi è rinvenibile nell' **ART. 10 DEL MODELLO OCSE** che recita testualmente:

- 1) I dividendi pagati da una società residente in uno stato contraente ad un residente di un altro stato sono imponibili nel suddetto altro stato;
- 2) I dividendi sopracitati possono essere tassati anche nello Stato del quale la società pagante è residente ed in base alla disciplina di tale stato , ma se il beneficiario economico dei dividendi è residente nell'altro stato l'imposta non può eccedere: (segue)

DIVIDENDI

a) il 5 % dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario economico è una società (diversa da una società di persone) che detiene almeno il 25 % del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 15 % dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disporranno di comune accordo le modalità applicative di queste limitazioni.

DIVIDENDI

Art. 23: metodi per evitare la doppia imposizione

Si ponga particolare attenzione a tale articolo presente sulle singole convezioni: vi sono disposizioni specifiche che eliminano la tassazione dello stato del beneficiario limitando la tassazione nello stato della fonte.

Non la ritenuta ma la tassazione (es. alcuni dividendi di fonte tedesca non sono tassabili in Italia nemmeno in quota del 5%)

DIVIDENDI

NORME INTERNE

L'altro caso oggetto di analisi, è quello dei dividendi provenienti da un paese extracomunitario che non sia un paradiso fiscale. In questo caso la norma di riferimento è ancora l'art. 89 D.P.R. 917/1986 che, a prescindere dalla quota di partecipazione, prevede sempre l'esenzione sul 95% dell'ammontare.

DIVIDENDI

A differenza dei casi precedenti, tuttavia, troverà applicazione una **ritenuta in uscita nel paese estero** che sarà stabilita dalle norme Convenzionali, solo ove presenti.

In sostanza, nulla cambia rispetto al precedente caso, se non l'impossibilità di applicare la Direttiva Madre-Figlia. Nel caso di dividendi erogati da soggetti residenti in paradisi fiscali, la norma di riferimento è l'art. 89, co. 3, del D.P.R. 917/1986. Le richiamate disposizioni prevedono la tassazione integrale sui dividendi provenienti da Paesi Black list, salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 147/2015 e le situazioni CFC.

CANONI

FONTI NORMATIVE:

- NORME INTERNE

- . Stato della fonte
- . Stato della residenza

- NORME CONVENZIONALI

- . Art. 12 e art. 23 Convenzioni OCSE

- NORME COMUNITARIE

- . Recepite nello Stato della fonte
- . Recepite nello Stato della residenza

CANONI

Normativa interna

L'applicazione della normativa interna, relativamente alle royalties corrisposte a soggetti non residenti rende necessario verificare:

- 1) Se le royalties sono pagate da tax-payer italiani (anche le S.O.);
- 2) Le modalità di tassazione.

CANONI

Ciò che in definitiva risulta essere rilevante ai fini dell'attrazione delle royalties corrisposte a soggetti non residenti nella **potestà impositiva** dello Stato italiano, è **la residenza fiscale del soggetto erogante**, prescindendo dunque dalla considerazioni di altri elementi.

CANONI

Per quanto riguarda, invece, le modalità di tassazione queste sono rinvenibili [nell'art. 25, co. 4, D.P.R. 600/1973](#).

Tale disposizione prevede l'applicazione sulle royalties corrisposte a **soggetti non residenti di una ritenuta a titolo d'imposta del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare.**

CANONI

Royalties corrisposte
a soggetti non
residenti

Imponibilità: art. 23, co. 2,
lett. c), Tuir

Modalità di tassazione: art.
25, co. 4, D.P.R. 600/1973.

CANONI

Norme convenzionali (modello OCSE)

Il modello Ocse disciplina i canoni all'articolo 12. La disposizione richiamata prevede che i canoni provenienti da uno Stato contraente (Italia) e pagati al beneficiario effettivo che risiede nell'altro Stato contraente, **sono imponibili soltanto in detto altro Stato.**

In altre parole, la disposizione Convenzionale riserva **la potestà esclusiva dei canoni al Paese di residenza del soggetto percipiente.** La società estera, dunque, per non scontare la ritenuta del 30% prevista dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973 dovrà invocare la convenzione se esistente.

“Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.”

CANONI

In alcune convenzioni è prevista una potestà concorrente, quindi con il riconoscimento di una withholding in uscita.

Convenzione Italia – Brasile (art. 12)

1) I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2) Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: a) il 25 per cento dell'ammontare lordo dei canoni derivanti dall'uso o dalla concessione in uso di marchi di fabbrica o di commercio; b) il 15 per cento in tutti gli altri casi.

CANONI

La direttiva canoni interessi

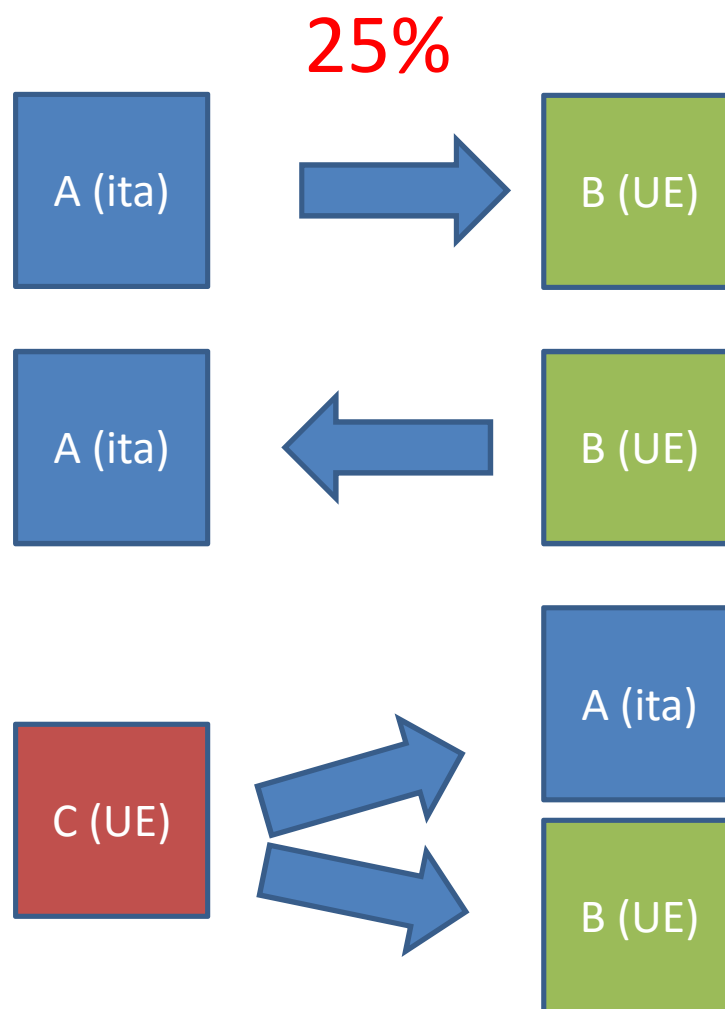
La Direttiva n. 49 del 3 giugno 2003 ha stabilito che dal 2004 (Direttiva canoni e interessi), nel rispetto di determinati requisiti, prevede per le società consociate residenti nella UE l'assenza di applicazione della ritenuta su pagamenti di interessi e canoni. Il legislatore nazionale recepito **con il co. 2, art. 26 quater, D.P.R. 600/73.**

CANONI

Le condizioni di applicazione dell'esenzione prevedono che oltre il legame percentuale (25%) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto devono essere ininterrottamente per almeno un anno.

Al verificarsi di queste condizioni si potrà ottenere l'esenzione sulle royalties.

CANONI



CANONI

La definizione contenuta nell'art. 26 quater co.3 D.P.R. 600/73 è molto più ampia delle sole royalties, ma comprende anche la concessione in uso di macchinari.

«Ai fini del presente articolo: a) si considerano canoni, *i compensi di qualsiasi natura percepiti* per l'uso o la concessione in uso: 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software; 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) **di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche**

INTERESSI

FONTI NORMATIVE:

- NORME INTERNE

- . Stato della fonte
- . Stato della residenza

- NORME CONVENZIONALI

- . Art. 11 e art. 23 Convenzioni OCSE

- NORME COMUNITARIE

- . Recepite nello Stato della fonte
- . Recepite nello Stato della residenza

INTERESSI

Modello Convenzionale OCSE

Articolo 11 co 1

Stabilisce il principio generale in base al quale l'interesse maturato in un Paese e pagato al residente dell'altro Paese può essere ivi tassato (tassazione nel Paese del beneficiario).

INTERESSI

Eccezione al suddetto principio generale della potestà esclusiva è contenuto nel secondo comma che introduce la potestà concorrente:

Secondo l'articolo 11 co 2

E' consentito allo Stato della fonte richiedere una tassazione non superiore al 10% dell'importo lordo corrisposto = withholding

IL PRESTITO DEL PERSONALE

GESTIONE DEL PERSONALE

La mobilità del personale comporta la gestione di:

Trasferte

Trasfertisti

Distacchi

Traferimenti

Il problema si amplifica nei rapporti infragruppo, in particolare sono da analizzare anche ulteriori aspetti fiscali

GESTIONE DEL PERSONALE

- Problematiche fiscali: definizione di trasferta e di trasfertista; definizione di reddito convenzionale in caso di superamento del periodo di 183 giorni; gestione del personale tramite S.O.; distacco infragruppo e valorizzazione anche ai fini TP Policy;
- Problematiche previdenziali: gestione della contribuzione e dei trattamenti previdenziali. Norme applicabili in ambito comunitario

EXIT TAX: TRASFERIMENTO DI RESIDENZA FISCALE DELLE IMPRESE COMMERCIALI

Exit Tax

Le norme contenute nel decreto 147/2015 si rivolgono sia trasferimenti in uscita dall'Italia (art. 11) che ai trasferimenti in ingresso (art. 12).

Sono state introdotte al fine di eliminare distorsioni normative nazionali che impedivano la libertà di stabilimento delle imprese.

Exit tax in uscita

Normativa vigente

Art.166 TUIR - ART. 73 TUIR –
ART. 179 TUIR

Integrazione delle norme

Exit tax in uscita

ULTERIORE QUADRO DI RIFERIMENTO

Sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 Novembre 2011

DM 2 agosto 2013

Circolare ASSONIME n.5 del 2014

DM 2 luglio 2014

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10/07/2014

Exit Tax in uscita

NOVITA'

ESTENSIONE DEL REGIME DELL'EXIT
TAX ANCHE ALLE OPERAZIONI
STRAORDINARIE INTRA SEE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA PER LE
STABILI ESTERE IN ITALIA

Exit Tax in uscita

ART. 166 TUIR

Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato

Exit Tax in uscita

ART. 166 TUIR

I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, **in alternativa possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo** ~~in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C 371/10, National Grid Indus BV~~

Exit Tax in uscita

OPZIONE PER LA SOSPENSIONE O LA RATEAZIONE

Da esercitare per l'intera azienda e non per singoli beni

La valutazione dei beni componenti l'azienda va fatta a valore normale (Art.9 TUIR)

La plusvalenza include anche il valore dell'avviamento, comprensivo delle funzioni e dei rischi trasferiti, determinato sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento

Exit Tax in uscita

COMPONENTI POSITIVI ESCLUSIONE DALLA SOSPENSIONE

I maggiori e minori valori dei beni merce

I fondi in sospensione di imposta

Gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi ad esercizi precedenti, e non attinenti a cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR

Exit Tax in uscita

NUOVO PERIMETRO SOGGETTIVO

TRASFERIMENTI CHE SONO GENERATI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE (FUSIONI /SCISSIONI/CONFERIMENTI) (NOVITA' PER ELIMINARE AL STORTURA DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE)

TRASFERIMENTI DI STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI IMPRESA ESTERA VERSO ALTRI STATI UE O SSE (INTERPRETAZIONE AUTENTICA)

Exit tax in ingresso

Normativa introdotta

Art.166-bis TUIR

Valore normale per
le white list

Exit tax in ingresso

L'art. 12 del D. Lgs. introduce il nuovo art. 166-bis nel TUIR con lo scopo di determinare i valori in ingresso in caso di trasferimento di residenza fiscale dall'estero in Italia differenziando il trattamento in funzione dello stato di provenienza

Exit tax in ingresso

I soggetti esercenti imprese commerciali e provenienti da **Stati o territori** che consentono un **adeguato scambio di informazioni**, devono assumere quale **valore fiscale** delle attività e delle passività, il **valore normale** delle stesse.

Exit tax in ingresso

Ai sensi del **comma 2**, a meno di un **accordo sul valore normale** (stipulato in base all'articolo 31-*ter* DPR 600/1972, introdotto dall'articolo 1 D.Lgs. 147/2015), il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al **minore tra il costo di acquisto**, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Per la determinazione del valore normale resta fermo che si applichi l'articolo 9 del TUIR.

Exit tax in ingresso

Le modalità di segnalazione dei valori saranno oggetto di apposito Provvedimento Ministeriale.

L'entrata in vigore è dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2015)

PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE: COMPORTAMENTO LECITO O ABUSO

ABUSO DEL DIRITTO

Il **D.lgs. N. 128 del 5 Agosto 2015**, all'**art.1** da la definizione di abuso di diritto:

« configurano abuso di diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni»

ABUSO DEL DIRITTO

Non sono considerate elusive le operazioni che sono giustificate da valide ragioni extrafiscali che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

Compliance

Normativa introdotta

Art. 31-ter D.P.R. n. 600 del
1973

Accordi preventivi per le imprese
con attività internazionale

Compliance

L'articolo 1 reca una complessiva revisione della disciplina concernente gli **accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria**, attualmente disciplinata dal cd. **ruling di standard internazionale**. In particolare, con le **modifiche proposte** si estende la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei **valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza**, come disciplinato dal TUIR, nonché all'attribuzione di **utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato** di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

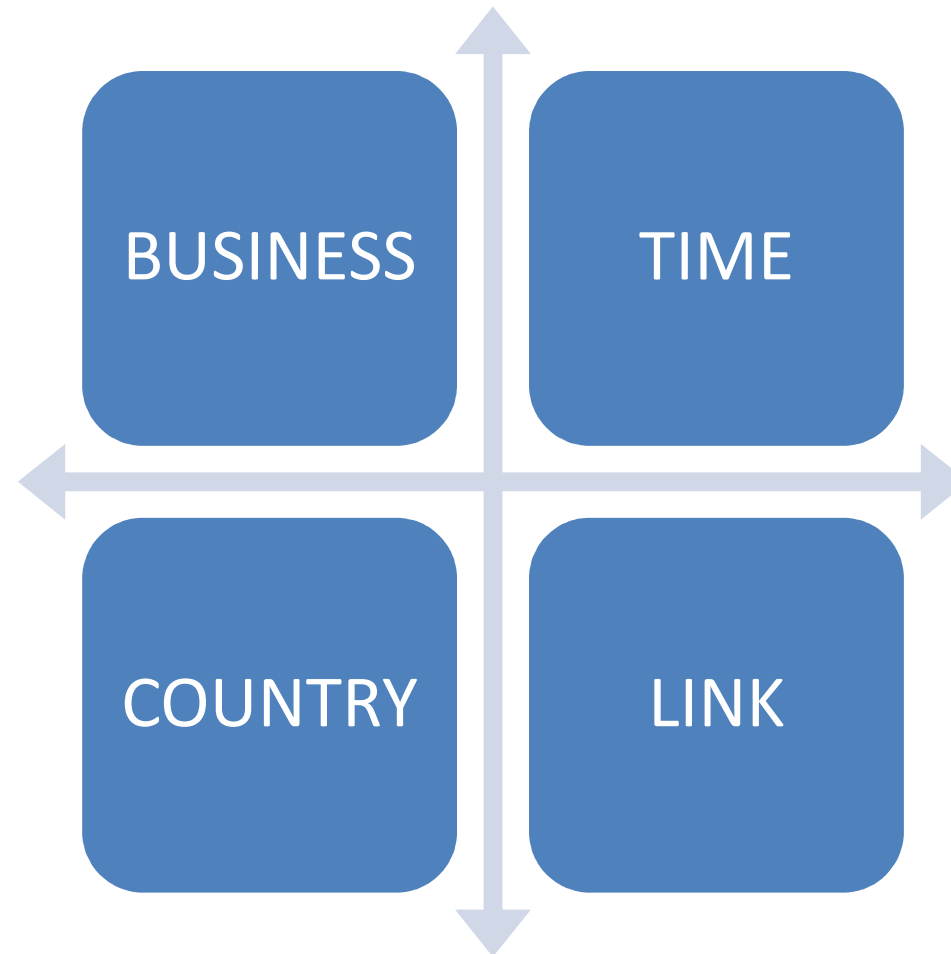
Compliance

Resta fermo che gli accordi **vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi** e che precludono all'Amministrazione finanziaria l'esercizio di poteri di controllo ed accertamento per le parti coperte dall'accordo.

Compliance

Rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina vigente, viene fissata una **disciplina transitoria**, che si applica al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e quella di conclusione dell'accordo: in tale lasso di tempo, il contribuente ha la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso ovvero di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione in entrambi i casi di sanzioni, a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo.

VARIABILI PER LE DECISIONI STRATEGICHE



Swot Analysis

Pianificazione e internazionalizzazione

- Le variabili sopra riportate servono a creare delle griglie di valutazione per confrontare pro e conto degli strumenti di internazionalizzazione.
- Ai fini esemplificati si riporta la tabella posta a base di un investimento costituito da un cantiere infrastrutturale in Bahrain.

Es. Swot analysis per un cantiere

Business
chiaramente
identificabile

Non definita a priori
con certezza la
durata

Paese con cui l'Italia
non ha convenzioni
e con normative
specifiche

Trasferimento dei
dipendenti ma
gestione dall'Italia
dell'operatività

Le slides sono pubblicate sul sito

[studiosstefanutto.it/
documenti/articoli](http://studiosstefanutto.it/documenti/articoli)

Grazie per l'attenzione

dott.ssa Tania Stefanutto



